

XVI legislatura

**A.S. 3111:
"Conversione in legge del decreto-
legge 25 gennaio 2012, n. 2,
recante misure straordinarie e
urgenti in materia ambientale"**

Febbraio 2012
n. 118



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania)</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 3 (Materiali di riporto).....</i>	<i>4</i>

Articolo 1

(Interventi urgenti in materia di rifiuti nella regione Campania)

Il comma 1, nel sostituire il comma 1-*bis* dell'articolo 6-*ter* del decreto legge n. 90 del 2008, conferma la già prevista possibilità di realizzare impianti di digestione anaerobica della frazione organica derivante dai rifiuti nelle aree di pertinenza degli STIR (Stabilimenti di trattamento, tritovagliatura ed imballaggio), specificando in più la finalità di garantire la complementare dotazione impiantistica ai processi di lavorazione effettuati negli impianti STIR. Inoltre, si stabilisce che, in presenza di motivi di natura tecnica, gli impianti di digestione anaerobica saranno realizzati in aree confinanti acquisite dal commissario straordinario.

Il comma 2 apporta una serie di modifiche all'articolo 1, comma 2, del decreto legge n. 196 del 2010 relativo alla nomina nella regione Campania di commissari straordinari per la realizzazione di discariche e di impianti di smaltimento dei rifiuti.

Si dispone la proroga da dodici a ventiquattro mesi del mandato dei commissari straordinari e l'ampliamento dei poteri. I commissari possono esercitare in via sostitutiva le funzioni attribuite in materia agli enti locali ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, nonché avvalersi dei poteri in materia di attivazione dei siti da destinare a discarica mediante affidamento, procedure di espropriazione e acquisizione di beni funzionali a tali attività. Essi sono autorizzati a derogare alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali. In tali casi, resta confermato che, a seguito del procedimento di aggiudicazione, gli oneri per la realizzazione dei siti da destinare a discarica sono a carico dell'aggiudicatario.

La procedura per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'apertura delle discariche e l'esercizio degli impianti viene coordinata nell'ambito del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.

Il comma 3 proroga dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 il termine previsto dall'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 195 del 2009, che autorizza, nelle more del completamento degli impianti di compostaggio nella regione Campania, l'aumento fino all'8 per cento della capacità ricettiva e di trattamento degli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale.

Il comma 4 autorizza la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative al PAR, per l'acquisto del termovalorizzatore di Acerra, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legge n. 195 del 2009. Le risorse in esame sono trasferite alla regione Campania.

La RT, relativamente al comma 1, afferma che i biodigestori sono interamente finanziati dal soggetto aggiudicatario della concessione per la costruzione degli impianti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 2 la RT sostiene che gli oneri dei commissari straordinari sono posti a carico del concessionario dell'opera, fatta eccezione per gli oneri relativi alla nomina del Commissario per la realizzazione della discarica di Savignano i cui compensi sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 196 del 2010. Di conseguenza, la norma non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Analogamente non vi sono nuovi o maggiori oneri per quanto concerne la realizzazione dei siti destinati a discarica, atteso che la copertura degli oneri è a carico dell'aggiudicatario; parimenti non si rinvengono nuovi o maggiori oneri anche per quanto concerne la previsione che, nel caso in cui sia il Consiglio dei ministri ad esprimersi sul rilascio della VIA, la procedura per il rilascio dell'AIA è coordinata nell'ambito del procedimento di VIA e il provvedimento finale fa luogo anche dell'autorizzazione integrata.

Con riferimento al comma 3 concernente il differimento dell'incremento della capacità ricettiva e di trattamento sino all'8 per cento, per gli impianti di compostaggio in esercizio sul territorio nazionale, non si rinvengono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre relativamente al comma 4 si sottolinea che l'autorizzazione per la regione Campania ad utilizzare le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 ai fini dell'acquisto del termovalorizzatore di Acerra è stata richiesta dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Infine la RT rappresenta le sanzioni che la Corte di giustizia dell'Unione europea imporrebbe in caso di condanna all'Italia per effetto del procedimento d'infrazione n. 2007/2195. Oltre alle cifre delle sanzioni specifiche del caso la RT riporta anche, a titolo di esempio, le proposte inflittive all'Italia relative alla procedura d'infrazione 1999/4797 (bonifica della discarica di Nerofumo a Rodano), poi archiviata.

Al riguardo, relativamente al comma 1, atteso che i biodigestori sono interamente finanziati dal soggetto aggiudicatario della concessione, andrebbe chiarito se anche nel caso in cui gli impianti di digestione anaerobica fossero realizzati in aree confinanti acquisite dal commissario straordinario, non siano previsti oneri a carico della finanza pubblica, in particolare per l'esproprio delle aree confinanti.

Relativamente al comma 2 e alla proroga dell'attività del commissario straordinario per la realizzazione della discarica di Savignano, i cui compensi sono coperti a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 196 del 2010, andrebbero fornite ulteriori informazioni idonee alla verifica della quantificazione dell'onere e a dimostrare la presenza di risorse disponibili allo scopo senza detrimento delle finalità già previste a legislazione vigente.

Con riferimento al comma 3 si rileva che il differimento di un anno della possibilità di poter smaltire i rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, anche se in misura limitata, rappresenta una eccezione alla regola che vieta tale conferimento. Di conseguenza, non dovrebbero essere scontati a legislazione vigente gli eventuali oneri discendenti da tale disposizione. Sul punto, alla luce di tali considerazioni, andrebbe chiarito in che modo la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Relativamente all'acquisto del termovalorizzatore di Acerra da parte della Regione Campania e alla conseguente autorizzazione ad utilizzare le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013 relative al PAR, andrebbero fornite ulteriori informazioni circa l'entità delle risorse da utilizzare, atteso che l'articolo 6 del decreto legge n. 195 del 2009 stabilisce il valore del termovalorizzatore in 355 mln di euro e il successivo articolo 7 riconosce al soggetto proprietario dell'impianto detto valore ridotto del canone di affitto corrisposto nell'anno precedente al trasferimento (30 mln di euro) nonché di ulteriori somme anticipate per interventi effettuati sull'impianto e funzionali all'esercizio del termovalorizzatore (circa 90 mln di euro). Riguardo alle risorse del Fondo di sviluppo e di coesione 2007-2013, andrebbe, altresì, chiarito se si sia tenuto conto della loro diversa spendibilità rispetto agli stanziamenti di competenza e se il loro utilizzo possa in un qualche modo pregiudicare il completamento o la realizzazione di programmi già previsti a legislazione vigente.

Articolo 2

(Disposizioni in materia di commercializzazione di sacchi per asporto merci nel rispetto dell'ambiente)

La norma proroga il termine previsto dall'articolo 1, comma 1130, della legge n. 296 del 2006, relativo al divieto di commercializzazione dei sacchi per l'asporto merci o per la spesa non biodegradabili, fino all'emanazione - entro il 31 luglio 2012 - di un decreto interministeriale. La proroga è limitata ad una precisa tipologia di sacchi per l'asporto delle merci. Il citato decreto interministeriale dovrà, inoltre, individuare le eventuali ulteriori caratteristiche tecniche dei sacchi ai fini della loro commercializzazione e, in ogni caso, le modalità di informazione ai consumatori. L'eventuale commercializzazione dei sacchi per l'asporto diversi da quelli oggetto di proroga, può essere consentita solo alle condizioni stabilite con decreto interministeriale. Si introduce, quindi, a decorrere dal 31 luglio 2012, un regime sanzionatorio nei confronti di coloro che violano il divieto di commercializzazione dei sacchi non conformi alle presenti disposizioni.

La RT, relativamente all'articolo in esame, non rinviene nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, Peraltro fa presente che l'introduzione di sanzioni amministrative pecuniarie, che si sostanziano nel pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro per il mancato rispetto del divieto di commercializzazione, può dare luogo ad eventuali entrate erariali.

Al riguardo, al fine di escludere oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbe verificata la compatibilità con la normativa comunitaria della proroga.

Inoltre, andrebbe chiarito se le informazioni da fornire ai consumatori relativamente alla commercializzazione dei sacchi d'asporto e le loro caratteristiche possano essere svolte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio.

Articolo 3

(Materiali di riporto)

L'articolo introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 185, comma 1, lettere *b*) e *c*) e comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice ambientale), finalizzata a chiarire che i materiali di riporto c.d. storici sono esclusi

dall'applicazione della normativa sui rifiuti trattata nella parte IV, Titoli I, del Codice ambientale.

In particolare si specifica che nel concetto di terreno, suolo e sottosuolo deve ricomprendersi anche la matrice ambientale materiale di riporto quando:

- tale matrice non sia contaminata e, una volta scavata, venga utilizzata nello stesso sito;
- sia contaminata ma non venga scavata rimanendo in situ;
- una volta scavata e non contaminata, se ne debba valutare l'eventuale utilizzazione anche al di fuori del sito in cui sia stata scavata.

Inoltre, si novella l'articolo 39, comma 4, del decreto legislativo n. 205 del 2010, stabilendo che il decreto ministeriale previsto dall'articolo 184-*bis*, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, dovrà stabilire anche le condizioni alle quali il materiale di riporto sia da considerarsi sottoprodotto escludendolo dal novero dei rifiuti.

La RT spiega che l'articolo è teso a chiarire che i materiali di riporto cosiddetti storici, sono esclusi dall'applicazione della normativa sui rifiuti. La norma non dà luogo a nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>